



18097/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -
Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -
Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere -
Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere -
Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Rel. Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE
Azione verso il FGVS -
Condizioni

Ud. 16/06/2020 - CC

R.G.N. 17566/2019
Non 18097
Rep. e.l.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17566-2019 proposto da:

, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall'avvocato RAFFAELE DI MONDA;

- *ricorrente* -

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 84, presso lo
studio dell'avvocato SIMONA FILIPPONE, rappresentata e difesa
dall'avvocato ERASMO AUGERI;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 2260/2018 del TRIBUNALE di NOLA,
depositata il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Ritenuto in fatto

- che ricorre, sulla base un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 2260/18, del 12 dicembre 2018, del Tribunale di Nola, che – respingendo il gravame da esso esperito avverso la sentenza n. 919/11, del 28 ottobre 2011, del Giudice di pace di Pomigliano d’Arco – ha confermato il rigetto della sua domanda risarcitoria nei confronti della società Generali Italia S.p.a., quale impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada, in relazione al sinistro occorsogli in Casalnuovo di Napoli, in data 11 settembre 2006;

- che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce che mentre era alla guida del proprio ciclomotore – nelle circostanze di tempo e luogo sopra meglio indicate – veniva tamponato, da tergo, da un’autovettura, della quale riusciva a identificare solo marca e modello, ma non pure il numero di targa;

- che essendo rovinato al suolo per effetto dell’urto, ed avendo riportato lesioni personali, egli adiva il Giudice di pace di Pomigliano d’Arco, convenendo in giudizio la società Generali Italia, nella già ricordata qualità di impresa designata dal FGVS, per conseguire il ristoro dei danni subiti;

- che istruita la causa dall’adito giudicante, attraverso l’escussione di alcuni testimoni (ma non pure attraverso lo svolgimento di consulenza tecnica d’ufficio medico-legale), la domanda risarcitoria



danneggiato provare non solo tale dinamica dell'incidente, ma pure che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole da parte del soggetto leso (e ciò in conformità con la “*ratio legis*” che è quella di evitare possibili frodi), prova, quest'ultima, nella specie mancata;

- che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, inizialmente per il 26 marzo 2020 e, poi, per il 16 giugno 2020.

Considerato in diritto

- che il ricorso è manifestamente fondato;

- che, infatti, ancora di recente questa Corte ha osservato come “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio”, visto che – a differenza di quanto affermato dalla controricorrente – “l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”, sicché il giudice di merito potrà “tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denuncia o querela e accoglimento della pretesa,



come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 17 febbraio 2016, n. 3019, Rv. 638633-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2014, n. 23434, Rv. 633196-01; Cass. Sez. 3, sent. 2 settembre 2013, n. 20066, Rv. 627683-01);

- che erra, dunque, la sentenza impugnata laddove reputa indispensabile la denuncia del danneggiato (o la menzione della mancata identificazione del veicolo danneggiante, in occasione della redazione del referto sulle lesioni subite), giacché, così pronunciandosi, il giudice di merito, in sostanza, “introduce il dato della collaborazione del danneggiato con le autorità inquirenti (anche solo mediante la tempestiva denuncia) quale elemento necessario a integrare il requisito della «impossibilità incolpevole» della identificazione la cui mancanza comporterebbe il rigetto della pretesa” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 30 dicembre 2016, n. 27541, Rv. 642837-01);

- che deve, quindi, censurarsi la previsione di ogni automatismo tra la mancata presentazione della denuncia e il rigetto della domanda, non potendo il giudice di merito verificare se l'attore abbia “fornito la prova che il veicolo investitore era rimasto sconosciuto, prescindendo del tutto dalle contenuto delle acquisite dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro e sul repentino allontanamento del veicolo investitore” (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 3019 del 2016, *cit.*);

- che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Nola, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, nel rispetto del principio di diritto di cui sopra, che esclude ogni automatismo tra mancata presentazione della denuncia di sinistro, e assenza di prova circa il fatto che il sinistro fu cagionato da veicolo



non identificato, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.


PQM

La Corte accoglie il motivo di ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Nola, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.


Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 16 giugno 2020.

Il Presidente

Adelaide AMENDOLA



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BARTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 3.1 AGO. 2020

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BARTISTA

